



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA G.LOR. APS

tra i signori:

Federico Badia nato a Roma (RM) il 12.07.1987, domiciliato in Orvieto (TR) Località Tordimonte, 58, codice fiscale BDAFRC87L12H501X

Pier Paolo Cordelli nato a Acquapendente (VT) il 14.05.1982, domiciliato in Acquapendente (VT) via della Libertà, 9A, codice fiscale CRDPPL82E14A040A

Vittorio Frisoni nato a Orvieto (TR) il 28.04.1973, domiciliato in Orvieto (TR) via G.Salvatori, 54, codice fiscale FRSVTR73D28G148P

Alessandro Gialletti nato a Orvieto (TR) il 22.03.1974, domiciliato in Orvieto (TR) in via G.Falcone, 5, codice fiscale GLLSN74C22G148Y

Filiberto Mariani nato a Orvieto (TR) il 18.06.1968, domiciliato in Orvieto (TR) Località Tordimonte, 55, codice fiscale MRNFBR68H18G148K

Monica Riccio nata a Alessandria (AL) il 28.11.1968, domiciliata in Orvieto (TR) Località Tordimonte, 55, codice fiscale RCCMND68S68A182S

Ciro Schiaroli nato a Roma (RM) il 27.09.1987, domiciliato in Alviano (TR) Vicolo del Campanile, 4, codice fiscale SCHCRI87P27H501N

Elisa Sciamannini nata a Orvieto (TR) il 09.09.1977, domiciliata a Orvieto (TR) in via dei Ciliegi, 1, codice fiscale SCMLSE77P49G148K

Eva Stocchetti nata a Orvieto (TR) il 29.09.1983, domiciliata in Acquapendente (VT)) via della Libertà, 9A, codice fiscale STCVEA83P69G148R

Federico Trippini nato a Orvieto (TR) il 09.10.1976, domiciliato a Orvieto (TR) in via dei Ciliegi, 1, codice fiscale TRPFCR76R09G148A

Tra i quali si conviene quanto segue:

Art. 1. – Costituzione

I sopraelencati Soci dichiarano di costituire, con il presente Atto Costitutivo, un'Associazione denominata G.LOR. APS, Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (a seguire l'Associazione).

Art. 2. – Iscrizione al RUNTS

L'Associazione ambisce ad essere qualificata quale ente del terzo settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro unico nazionale del Terzo settore e, per tale motivo, essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore) e delle norme ivi richiamate.

Art. 3. – Sede legale

L'Associazione di promozione sociale G.LOR. APS ha sede legale in Orvieto via G.Falcone, 5.

Art. 4. – Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nello Statuto, redatto quale separato documento ma parte integrante del presente Atto Costitutivo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5. – Quota associativa

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione è, in sede costitutiva, di euro 50,00. Sarà compito del Consiglio Direttivo modificare, eventualmente, l'importo della quota associativa. Le parti dichiarano che ciascuna quota di iscrizione è stata prima d'ora versata e si rilasciano reciproco quietanza liberatoria.

Art. 6. – Attività e rapporti economici

L'Associazione non persegue scopo di lucro. L'attività dell'Associazione viene svolta prevalentemente con l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

Tutte le cariche svolte dai Soci all'interno dell'Associazione sono rese in forma gratuita, è consentito il rimborso di quelle spese effettuate per l'attività associativa dotate di apposito giustificativo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7. – Ammissione dei Soci

L'ammissione di nuovi associati è effettuata con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato, coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e nel rispetto del principio di democraticità. In nessun caso possono essere disposte limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa è intrasmissibile.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 8. – Primo Consiglio Direttivo

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio o, comunque, a diversa decisione presa nell'ambito dell'attività di governo dell'Associazione, sono eletti all'unanimità i Soci:

- 1) Alessandro Gialletti, in qualità di Presidente;
- 2) Monica Riccio, in qualità di Segretario;
- 3) Pier Paolo Cordelli in qualità di Tesoriere;
- 4) Filiberto Mariani in qualità di Vice Presidente;
- 5) Federico Badia in qualità di consigliere;
- 6) Vittorio Frisoni in qualità di consigliere;
- 7) Ciro Schiaroli in qualità di consigliere;
- 8) Elisa Sciamannini in qualità di consigliere;
- 9) Eva Stocchetti in qualità di consigliere;
- 10) Federico Trippini in qualità di consigliere;

Tutti accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.

Art. 9. – Durata

L'Associazione avrà durata indefinita. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2024 .

Art. 10. – Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza locale o nazionale.

Art. 11. – Statuto

L'Associazione è regolata dallo Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente e ne forma parte integrante e sostanziale. Tutti i Soci fondatori che sottoscrivono il presente Atto Costitutivo dichiarano di aver preso piena visione e compreso tale documento in ogni sua parte.

Art. 12. – Spese di costituzione

Ogni spesa relativa alla costituzione della presente Associazione e alla sua registrazione nel registro delle Associazioni di promozione sociale e, quindi, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non appena istituito, sono a carico dell'Associazione stessa.

Art. 13. – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo o dallo Statuto si rimanda alle norme vigenti dell'ordinamento giuridico nazionale.

Orvieto, [data] 1/7/2024

Socio 1, Federico Badia

Socio 2, Pier Paolo Cordelli

Socio 3, Vittorio Frisoni

Socio 4, Alessandro Gialletti

Socio 5, Filiberto Mariani

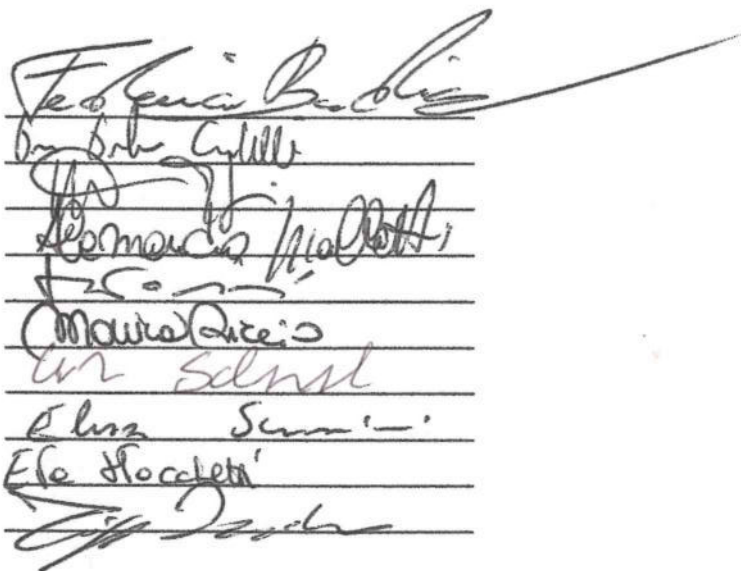
Socio 6, Monica Riccio

Socio 7, Ciro Schiaroli

Socio 8, Elisa Sciamannini

Socio 9, Eva Stocchetti

Socio 10, Federico Trippini



STATUTO
G.L.OR. A.P.S.
Gruppo Ludico Orvieto

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, G.L.OR. Gruppo Ludico Orvieto Associazione di Promozione Sociale (o, in alternativa, con l'acronimo APS, identificato a seguire come l'associazione), che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Orvieto (TR) Via G.Falcone, 5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 117/2017);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi e fini statuari l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

ART. 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale previste dallo Statuto a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime svolte secondo i criteri e i limiti definiti dalla specifica normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro, diretto e indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Patrimonio ed entrate, comunque denominate, dell'associazione, sono utilizzati per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previsti dallo Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'associazione è a carattere aperto e libera a tutti. non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche e le APS che condividono le finalità dell'Associazione. Il numero di soci è illimitato. Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, quindi comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione, che si riunisce in merito nel primo incontro utile.

In caso di rigetto, l'Organo di amministrazione deve motivare tale delibera entro sessanta giorni, comunicandola agli interessati. Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa e, comunque, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente.

Sono inoltre organi eventuali dell'associazione, nominati solamente ove previsto:

- L'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);

- L'organo di Revisione (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai suoi associati. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro dell'Assemblea eletto pro tempore tra gli associati.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail semplice.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione (anche Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dalla stessa tra un minimo di sette ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due

membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail semplice, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di indifferibile urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- nominare al proprio interno Presidente, Segretario, Tesoriere e, qualora definito, Vice Presidente;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
- amministrare l'associazione e assicurare l'esecuzione delle deliberazioni e delle linee d'indirizzo dell'Assemblea;
- conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;
- realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- recepire proposte da parte dei Soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea;
- ove sia necessario, proporre e deliberare in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
- deliberare in merito all'adesione dei nuovi Soci;
- fissare le quote annuali di adesione;
- proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'Associazione, definendone funzioni e deleghe;
- decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

Il presidente dell'associazione presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione ed è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

L'Organo di amministrazione può eleggere un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
- curare gli aspetti amministrativi dell'associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
- tenere e aggiornare i Libri dell'Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- curare le disponibilità finanziarie dell'ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario;

- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto

ART. 14 – Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 – Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi straordinari l'Organo di amministrazione può prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

ART. 21 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

Originale dell'atto registrato il 11 LUG. 2024
al N. 308 Serie 3^a Esatti Euro 200,00
(DUBBIO)

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
BARDI
Bardi Riccardo

